



Dott. GIOVANNI MANIGA
NOTAIO

Via Cagliari n. 2 - 07100 Sassari
Tel. 079/234872 - Fax 079/2012265
gmaniga@notariato.it

Repertorio n. 264685

Fascicolo n. 29226

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO
della

"ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SASSARI",
con sede in Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di gennaio (30 gennaio 2023) in Sassari, nel mio Studio in Via Cagliari n. 2,

Avanti me Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, è comparso il Dottor GIANFRANCO FAVINI, nato a Ozieri il giorno 24 ottobre 1947, residente a Sassari, Via Fabrizio De Andrè n. 52, libero professionista, codice fiscale FVN GFR 47R24 G203N, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della

"ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SASSARI",

già **"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALZHEIMER SASSARI"**
ONLUS,

con sede in Sassari, Via Oriani n. 12, organizzazione di volontariato iscritta al numero 93 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche e nel Registro Generale del Volontariato al Settore Sociale, sezione Assistenza Sociale, al numero 1316, ed avente il codice fiscale 02056280908, munito degli opportuni poteri in virtù degli atti sociali.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto.

PREMESSO:

- che con atto a mio rogito in data 10 novembre 2022, Repertorio n. 264585/29153, registrato a Sassari il 15 novembre 2022 al n. 10829, si è proceduto alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore e del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, e conseguentemente a rilasciare ai fini dell'iscrizione al RUNTS l'attestazione di cui agli articoli 22 del Codice del Terzo Settore e 16 del DM 106/2020 relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e del patrimonio minimo;

- che al detto atto è stato allegato lo statuto sociale già adottato dall'Assemblea straordinaria tenutasi il 29 ottobre 2020, integrato opportunamente in data 16 aprile 2021 e approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Presidenza, Servizio supporti direzionali, con Determinazione del 27 maggio 2022, prot. N. 0009783;

- che ai fini dell'iscrizione della Associazione nel RUNTS si è altresì provveduto ad integrare l'articolo 21 dello statuto sociale al fine di regolare l'ipotesi di scioglimento dell'ente secondo le prescrizioni dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore;

- che nel corso della verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio terzo settore e supporti direzionali, con comunicazione del 29 dicembre 2022, prot. N. 23805, ha chiesto di eliminare dallo Statuto alcune criticità che osterebbero alla detta iscrizione nel RUNTS;

- che l'Assemblea straordinaria sopra citata ha autorizzato il Presidente ad

Registrato a: Sassari
il 02/02/2023
n. 918
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

apportare allo statuto ogni modifica, aggiunta o soppressione richiesta e necessaria per la iscrizione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore e/o per l'ottenimento della Personalità Giuridica e/o per il mantenimento dei benefici secondo il titolo X del Codice del Terzo Settore;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale, lo stesso comparente mi richiede di ricevere il presente atto con il quale dichiara di precisare la denominazione che deve intendersi sino all'iscrizione del R.U.N.T.S. "ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SASSARI" da integrarsi dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S. con l'acronimo ODV e di modificare e integrare gli articoli 1, 6.2, 7.1 lett. b) 9.1 n. 5, 11.4, 13.2 e 16.2 del predetto statuto secondo quanto richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna e pertanto di adottare, in sostituzione di quello allegato all'atto a mio rogito sopra citato, un nuovo statuto, idoneo a consentire l'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

A tale fine mi consegna il nuovo testo di Statuto composto di ventitrè (23) articoli e contenuto in sette facciate di due fogli, dichiarandomi di ben conoscerlo e dispensandomi dal dargliene lettura, e che previa sottoscrizione si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il comparente, consapevole delle responsabilità previste dalla legge per le dichiarazioni false o reticenti, mi dichiara altresì:

- che la associazione non ha in carico lavoratori dipendenti;
- che la associazione ha più di sette soci;
- che la associazione non possiede beni immobili o beni mobili registrati.

Si chiede l'esenzione dalle imposte di registro e bollo anche in relazione all'art. 10 del D.L.GS 4 Dicembre 1990 n. 460.

Quest'atto - ricevuto da me Notaio e scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine due di un foglio - è stato da me letto al comparente che con me lo ha sottoscritto, dopo averlo dichiarato conforme al vero e al suo volere, essendo le ore 17 (diciassette).

F.to Gianfranco Favini;

F.to Giovanni Maniga Notaio.

STATUTO ASSOCIAZIONE ALZHEIMER SASSARI

Articolo 1

1.1 E' costituita ai sensi del Codice civile e Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche ed integrazioni l'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata **“Associazione Alzheimer Sassari.**

L'Associazione ha sede in Sassari in Via Oriani 12, ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

Dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al d.lgs. n. 117/2017 potrà esser utilizzata la denominazione **“Associazione Alzheimer Sassari ODV”.**

Fino ad allora l'Associazione continuerà a qualificarsi come **Associazione Alzheimer Sassari.**

Articolo 2

2.1 L'Associazione si propone ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del CTS di:

- a) Perseguire il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, contribuendo al suo sviluppo, senza fini di lucro.
- b) Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- c) stimolare la ricerca e, per quanto possibile ordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- d) assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer dividendone un punto di collegamento e coordinamento;
- e) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e legislazione;
- f) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.
- g) erogare e gestire servizi formativi, progettare e gestire attività di formazione professionale, finalizzati a supportare il cambiamento in atto nelle politiche del lavoro, nell'ambito comunitario, nazionale e regionale in tutti i settori economici e sociali;
- h) per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
- i) Erogazione servizi domiciliari;
- j) Laboratorio di riattivazione per malati neurologici.
- k) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2020, n. 328 e successive modificazioni.
- l) Interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- m) Interventi e prestazioni sanitarie;
- n) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni.
- o) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Articolo 3

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'associazione:

- a) Promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile per il malato e per i familiari, oltre che per Enti pubblici e privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia e sulle sue problematiche al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) Formula proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia;
- e) promuove in collaborazione con terzi la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- f) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi.
- g) promuove qualsiasi altra iniziativa atta a migliorare la posizione assistenziale, sociale dei malati e delle loro famiglie.

Articolo 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai versamenti dei soci fondatori;
- b) Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dai contributi associativi;
- b) Dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altro;
- c) Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.
- d) Ai sensi dell'art.8 comma 1 e 2 del codice del terzo settore:

- Il patrimonio dell'associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. (Art 8. Comma 1)

- Vi è il divieto tassativo di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, agli amministratori, ai lavoratori e collaboratori dell'associazione. (Art. 8 comma 2)

Articolo 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.

Articolo 6

6.1 Chi intende far parte dell'associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della richiesta di iscrizione vi è l'obbligo di motivazione della stessa, che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla domanda di adesione.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.3 La qualità di socio viene meno per:

- Dimissioni;
- Decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;
- Esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 7

7.1 I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori, ordinari, simpatizzanti, benemeriti, benefattori, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- b) Soci onorari: persone fisiche o (nei limiti stabiliti dal CTS) enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito all'Art. 11.4 del presente Statuto.

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza rivolta al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o PEC e secondo le modalità previste con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

9.2 I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- a) Osservare quanto stabilito nel presente Statuto;

- b) Attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statuari che ad essi competono;
- c) Pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Articolo 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente Onorario
- d) Presidente
- e) Vicepresidente
- f) Vicepresidente onorario
- g) Comitato Culturale e Scientifico
- h) Comitato Etico
- i) Comitato Culturale e Formazione professionale
- j) Altri comitati che possono ritenersi funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale
- k) Collegio dei Revisori dei conti (se previsto dalle norme vigenti)

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque altri soci.

11.4 Sono assicurati a ciascun socio i medesimi diritti a prescindere dall'eventuale appartenenza a differenti categorie.

Articolo 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci, oppure pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Nuova Sardegna" nella sezione "Taccuino".

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere anche diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Sardegna) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) Sulla nomina di quattro membri del Consiglio Direttivo e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
- 3) Sul rendiconto consuntivo;
- 4) Sul bilancio preventivo;
- 5) Sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei conti.

13.2 L'Assemblea della associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14:

14.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni in assemblea straordinaria, in prima convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione devono essere presenti almeno il 50 % dei soci e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'assemblea stessa. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, ma sempre in numero dispari, di cui cinque vengono nominati di diritto dai soci fondatori, il restante numero viene eletto a maggioranza relativa dall'assemblea ordinaria, tra i soci che hanno diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci che hanno diritto di voto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione attingendo dalla lista dei non eletti e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. In assenza di detta lista il Consiglio dovrà

convocare l'Assemblea per una nuova elezione. Il Consigliere così sostituito decade assieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio e i membri superstiti del Consiglio devono provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario ed un Vicepresidente onorario.

16.4 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.5 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.6 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

17.3 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito o consegnato a mano ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti su argomenti di natura contabile; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 18

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo, può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Articolo 19 (Revisore dei conti)

19.1 Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale, viene nominato in conformità delle leggi vigenti.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni.

Articolo 20: Comitati

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati come all'Art. 10 del presente statuto, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza professionale.

20.3 Il Comitato, che può nominare nel suo ambito un Presidente o Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione che saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

20.4 I membri del Comitato Culturale e Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai lavori.

Articolo 21: Scioglimento

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ed escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

Articolo 23

23.1 Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, l'efficacia delle clausole di adeguamento a tale decreto è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino ad allora continuano a trovare applicazione le disposizioni fiscali di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1990, n. 460.

23.2 Con il decorso del termine di cui all'art. 104 comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, previa iscrizione nel RUNTS, l'Associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del Terzo settore.

F.to Gianfranco Favini;

F.to Giovanni Maniga Notaio.